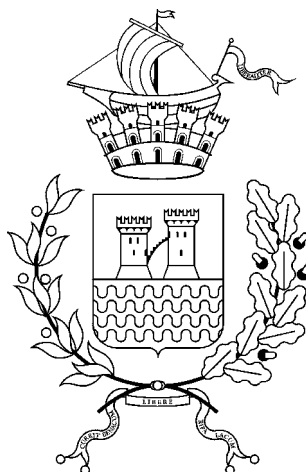




COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 dd. 9.08.2022)

Indice generale

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
TITOLO II - NORME GENERALI.....	5
Art. 4 - Modalità del servizio di raccolta.....	5
Art. 5 - Conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.....	5
Art. 6 - Contenitori adibiti al conferimento.....	6
Art. 7 - Esposizione, ritiro e lavaggio dei contenitori.....	6
Art. 8 - Mancata conformità.....	7
Art. 9 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni.....	8
Art. 10 - Gestione della frazione “verde”.....	8
Art. 11 - Gestione della frazione “organico”.....	8
Art. 12 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico).....	9
Art. 13 - Gestione della frazione “carta”.....	9
Art. 14 - Gestione della frazione “imballaggi leggeri”.....	10
Art. 15 - Gestione della frazione “vetro”.....	10
Art. 16 - Gestione della frazione “residuo”.....	11
Art. 17 – Centri di raccolta.....	11
Art. 18 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.....	12
Art. 19 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione.....	13
Art. 20 - Riduzione e riutilizzo dei rifiuti urbani.....	13
TITOLO III - UTENZE DOMESTICHE.....	13
Art. 21 - Modalità di conferimento.....	13
Art. 22 - Frequenza di raccolta.....	14
Art. 23 - Gestione dei condomini.....	14
Art. 24 - Casi in deroga previsti per i condomini per esposizione contenitori.....	14
Art. 25 - Deroga per esposizione con accesso su suolo privato.....	14
Art. 26 - Deroga per conferimento mediante isola stradale condominiale.....	15
Art. 27 - Presenza di utenze non domestiche nel condominio.....	16
Art. 28 - <i>Omissis</i>	17
TITOLO IV - UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
Art. 29 - Modalità di conferimento.....	17
Art. 30 - Frequenza di raccolta.....	17
Art. 31 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche.....	18
Titolo V – MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	18
Art. 32 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	18
art. 33 – pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	18
TITOLO VI – SANZIONI.....	19
Art. 34 - Sanzioni.....	19
Art. 35 – Efficacia.....	20
ALLEGATO A) - dotazione per le utenze domestiche.....	21

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E **DEFINIZIONI**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
2. Il Comune di Riva del Garda disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha come oggetto:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
3. Per quanto non espressamente definito dal regolamento si rimanda alla normativa nazionale e provinciale di settore, in particolare alla LP 5 aprile 1998 e al d.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) e ss.mm.ii. ed agli allegati L-quater e L-quinqes del d.lgs. 116/2020.

ART. 2 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di tutela ambientale, il Sindaco, anche di concerto con il soggetto incaricato del servizio, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Questo anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - b) *utenza*: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 - c) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

- d) *utenza domestica*: quella riferita a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- e) *utenza non domestica*: quella riferita a luoghi utilizzati o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- f) *utenza singola*: utenza che dispone di una propria dotazione per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto;
- g) *utenza condominiale*: punto di conferimento riservato a più utenze con dotazione collettiva per le raccolte differenziate (carta, organico, vetro, imballaggi leggeri);
- h) *condominio*: edificio con un numero di unità abitative da 5 a 8;
- i) *condominio grande*: condominio con un numero di unità abitative maggiore/uguale a 9;
- j) *contenitore singolo*: contenitore associato ad una singola utenza;
- k) *contenitore condominiale/collettivo*: contenitore associato a più utenze;
- l) *contenitore ad accesso controllato*: contenitore di norma accessibile a più utenze dotato di specifica serratura e di norma corredato da limitatore volumetrico (calotta), in grado di consentire il controllo della frequenza dei conferimenti di ogni utenza per cui è consentito l'accesso. I contenitori ad accesso controllato destinati al rifiuto residuo devono essere dotati di misurazione;
- m) *isola stradale*: aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio pubblico, costituito da contenitori ad accesso controllato per i rifiuti secco residuo, carta, vetro, organico ed imballaggi leggeri;
- n) *isola condominiale*: aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio privato condominiale, costituito dai contenitori necessari al conferimento dei rifiuti delle utenze del condominio;
- o) *centro di raccolta*: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati di cui al DM 08 aprile 2008 e ss.mm.;
- p) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) *rifiuto residuo o frazione secca*: frazione non riciclabile, ovvero materiali non suscettibili di recupero di materia destinati a smaltimento/recupero energetico;
- r) *materiali riciclabili*: materiali di scarto che possono essere utilizzati nuovamente in processi di produzione ed oggetto di raccolta differenziata;
- s) *rifiuti urbani*:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies;
- t) *rifiuti organici*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- u) *rifiuti alimentari*: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- v) *autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

w) *rifiuti speciali*:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo diversa disciplina;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali, di servizio se diversi da quelli di cui alla definizione di rifiuti urbani;
4. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
5. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
6. i veicoli fuori uso.

x) *conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

y) *produttore*: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;

z) *gestore (o ente gestore)*: è il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i comuni che gestiscono il servizio in economia

aa) *soggetto incaricato del servizio*: affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani individuato con procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO II - NORME GENERALI

ART. 4 - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il presente regolamento definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani attivi sul territorio comunale.
2. Il soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, attiva le seguenti forme di raccolta:
 - a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta" (modalità standard);
 - b) raccolta di prossimità presso le isole ecologiche seminterrate, ad accesso controllato, per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" (utenze domestiche non residenti e utenze domestiche del centro storico);
 - c) raccolta ingombranti su chiamata: a domicilio previo appuntamento tramite numero verde/app/form on line del soggetto incaricato del servizio;
 - d) conferimento da parte dell'utente presso i centri di raccolta/centri ramaglie;

ART. 5 - CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato con modalità e frequenze di raccolta determinate dal Comune di Riva del Garda sentiti il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il soggetto incaricato del servizio.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera dell'utente, il quale separa in

modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e li conferisce, sempre in maniera distinta, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Le utenze, domestiche e non domestiche, devono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani separando i seguenti materiali:
 - a) rifiuto umido organico;
 - b) rifiuto secco residuo;
 - c) carta;
 - d) vetro;
 - e) imballaggi leggeri;
4. È vietato l'utilizzo dei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati per lo smaltimento di:
 - a) rifiuti speciali (ovvero i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed artigianali);
 - b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci, residui di demolizioni, ecc.);
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - e) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi, ovvero tutti i rifiuti che non rientrano fra quelli citati al precedente comma;
5. I contenitori per la differenziazione di specifiche tipologie di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati.

ART. 6 - CONTENITORI ADIBITI AL CONFERIMENTO

1. I contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del gestore (Comunità Alto Garda e Ledro.) Gli stessi vengono concessi in custodia al singolo utente e/o agli amministratori di condominio, per l'esclusivo conferimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento.
2. La dotazione fornita alle utenze domestiche, a seconda che siano singole o che facciano parte di un condominio, è determinata secondo quanto stabilito dall'Allegato A) del presente regolamento, il quale potrà essere modificato con delibera di Giunta comunale.
3. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, l'utenza ha l'obbligo di richiederne la sostituzione al gestore. Questi provvederà a fornirne un nuovo contenitore, previa richiesta di restituzione di quello danneggiato. Nel caso di furto il gestore, anche su segnalazione attraverso la società di gestione della T.A.R.I., procede alla riconsegna del contenitore, su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione nella quale emerga l'avvenuta sottrazione indebita del contenitore.

ART. 7 - ESPOSIZIONE, RITIRO E LAVAGGIO DEI CONTENITORI

1. Fatte salve le eccezioni indicate dal presente regolamento, la modalità ordinaria di conferimento prevede l'esposizione del contenitore da parte dell'utente direttamente su

suolo pubblico o aperto al pubblico in prossimità dell'ingresso dell'utenza, sul piano stradale e nel tratto viario prospiciente l'immobile o comunque in luogo concordato con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) e con il soggetto incaricato del servizio. Ciò avviene secondo il calendario stabilito e per il tempo necessario all'espletamento del servizio di raccolta;

2. L'esposizione deve avvenire nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal soggetto incaricato del servizio e previsti per la specifica frazione di rifiuto secondo il calendario fornito ed indicati agli utenti. I contenitori per ciascuna frazione dovranno essere chiusi e allineati (eventualmente sovrapposti quando possibile), disposti in modo da facilitarne lo svuotamento e da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi;
3. Va evitato il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori assegnati.
4. Ritiro ed esposizione sono a carico dell'utenza, sia in caso di utenza singola o condominiale. I contenitori, singoli o condominiali, dovranno essere esposti a partire dalla sera antecedente e comunque entro l'orario previsto per la raccolta. A svuotamento effettuato, i bidoni dovranno essere ritirati entro la giornata, riponendoli all'interno della proprietà.
5. Il soggetto incaricato del servizio, secondo necessità tecnico-logistiche e di sicurezza, ha facoltà di chiedere in via formale di esporre i contenitori singoli e comuni in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso. Tali disposizioni permangono per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta e cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del soggetto incaricato del servizio.
6. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori concessi in comodato d'uso è a cura dell'utente, che adotta modalità operative idonee a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Per i contenitori condominiali, con volumetria superiore ai 120 litri, del rifiuto indifferenziato e organico sono previsti n. 3 lavaggi-annui indicati dal calendario della raccolta ed effettuati dal soggetto incaricato del servizio.

ART. 8 - MANCATA CONFORMITÀ

1. Nei casi in cui i rifiuti esposti non siano conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, previo segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il soggetto incaricato del servizio può procedere al non ritiro del sacco o al non svuotamento del contenitore finché questo non sia reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione.
2. La non conformità è segnalata dal soggetto incaricato del servizio mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
3. Per le utenze condominiali, la non conformità riferita a contenitori condominiali è addebitabile all'intero condominio.

ART. 9 - NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

1. Negli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione e/o nelle ristrutturazioni che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati ad ospitare le isole condominiali ovvero idonee al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Le aree vanno individuate all'interno della pertinenza delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintate, in modo da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante ed evitando così il conferimento da parte di estranei. A tal fine, deve essere obbligatoriamente sentito il soggetto incaricato del servizio per il rilascio del parere di idoneità di tali aree allo svolgimento del servizio.
3. Le isole condominiali così allestite devono essere facilmente e liberamente accessibili al soggetto incaricato del servizio e da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta, devono inoltre avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le utenze, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi.

ART. 10 - GESTIONE DELLA FRAZIONE “VERDE”

1. La raccolta della frazione “verde” costituita da scarti (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo (quello sull'organico), è effettuata con conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta o, nei periodi e con le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, presso i punti di raccolta specificamente adibiti.
2. È vietato conferire ai Centri di raccolta la frazione “verde” costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), proveniente dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze non domestiche, diversa dai rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico;
3. È vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo o l'abbandono del materiale.
4. I rifiuti così raccolti presso i Centri di raccolta sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

ART. 11 - GESTIONE DELLA FRAZIONE “ORGANICO”

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso le isole seminterrate per le utenze abilitate;
2. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite

accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.

3. Ad ogni utenza viene consegnato specifico contenitore, che dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Per il conferimento dovranno esser utilizzati appositi sacchi compostabili e/o in carta.
4. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) uno o più contenitori in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

ART. 12 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa.
2. Per chi pratica il compostaggio domestico e beneficia della riduzione prevista sulla T.A.R.I. non è previsto il servizio di raccolta dell'organico. Il servizio potrà essere attivato previa richiesta, da parte dell'utente interessato, alla società incarica di gestire le entrate comunali, di annullamento della riduzione sulla T.A.R.I. di cui beneficia.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare, su terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc..
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composteur ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
5. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

ART. 13 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "CARTA"

1. La raccolta delle frazione carta dei rifiuti urbani, comprende giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, e tutti i rifiuti di imballaggio in cartone. Sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, carta ricalcante, contenitori per bevande).
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
3. Per le utenze non servite dal servizio "porta a porta" il conferimento avviene tramite

accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.

4. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta. I contenitori devono essere esposti nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. È vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

ART. 14 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "IMBALLAGGI LEGGERI"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi in plastica, alluminio, materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tale materiale dovrà essere quanto più possibile pulito e privo di eventuali residui.
2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri" è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi;
3. Per le utenze non servite dal servizio "porta a porta" il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
4. I rifiuti denominati "Imballaggi leggeri" sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal soggetto incaricato del servizio, secondo le modalità definite dallo stesso in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro). I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal soggetto incaricato del servizio nei giorni prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. È vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.

ART. 15 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "VETRO"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro, quali le bottiglie, i vasetti e tutti i contenitori in genere, indipendentemente dal colore, ad eccezione degli oggetti quali bicchieri, lastre ecc. e di tutti i rifiuti che oltre a vetro, contengano altri materiali estranei.
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa

presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.

3. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
4. È vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
5. Ad ogni utenza viene consegnato specifico contenitore, che dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

ART. 16 - GESTIONE DELLA FRAZIONE “RESIDUO”

1. Per "residuo " è da intendersi la frazione della raccolta dei rifiuti comprendente tutto ciò che non rientra nel circuito dei rifiuti riciclabili. Sono esclusi materiali inerti, come gli scarti da costruzione o demolizione
2. La raccolta della frazione "residuo" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi, secondo le modalità definite dal Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) in accordo con il Comune.;
3. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
4. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” avviene all’interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti. A ciascuna utenza è assegnato un proprio contenitore con la sola eccezione delle utenze inserite in condomini “grandi” per le quali il contenitore risulta assegnato a quest’ultima.
5. Ciascun contenitore dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
6. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

ART. 17 – CENTRI DI RACCOLTA

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è a cura del soggetto incaricato del servizio.
2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:
 - a) centri di raccolta (CR) di cui al DM 08.04.2008;
 - b) centro integrato (CI).

3. Le utenze domestiche accedono gratuitamente a tutti i centri di raccolta (CR e CI, se presenti), attenendosi all'orario prefissato dal soggetto incaricato del servizio. L'accesso, per le utenze non domestiche, diverse da quelle di cui all'allegato L- quinquies del d.lgs. 116/2020, al Centro Integrato è disciplinato tramite specifica convenzione con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il produttore.
4. Al centro di raccolta, oltre alle frazioni di rifiuti servite dal sistema "porta a porta", devono essere conferite di norma le seguenti frazioni di rifiuti:
 - a) verde;
 - b) legno;
 - c) ingombranti (i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli, per es. componenti di arredamento o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta);
 - d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali rifiuti possono essere consegnati, dalle utenze domestiche, anche ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
 - e) olii esausti;
 - f) inerti (materiale proveniente da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche), in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente;
 - g) materiali ferrosi;
 - h) materiali in plastica rigida;
 - i) rifiuti pericolosi domestici (RUP);
 - j) abiti
 - k) pneumatici;
 - l) pile e batterie;
5. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento il soggetto incaricato del servizio, in accordo con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune di Riva del Garda, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento. A tal fine, il soggetto incaricato del servizio, può avvalersi del centro di raccolta.

ART. 18 - GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI

1. Il soggetto incaricato del servizio effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale oltre che, in alcuni casi, presso i centri di raccolta.
2. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore ed a cura del soggetto incaricato del servizio, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone;
 - b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

ART. 19 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE

1. Il soggetto incaricato del servizio, in collaborazione con il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro), CONAI ed il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune possono promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

ART. 20 - RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune incentivano percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte e promuovono la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, in collaborazione con il soggetto incaricato del servizio, i Comitati di partecipazione e le Associazioni di volontariato, promuovono l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche.
3. Il gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune possono individuare anche meccanismi di premialità o riduzione per promuovere i comportamenti virtuosi.

TITOLO III - UTENZE DOMESTICHE

ART. 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento per le utenze domestiche avviene secondo due differenti modalità:
 - a) utenze domestiche servite dalla raccolta “porta a porta”;
 - b) utenze domestiche non servite dalla raccolta “porta a porta”;
2. Per le utenze domestiche non servite dalla raccolta “porta a porta” la modalità di conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate posizionate nel centro storico.

ART. 22 - FREQUENZA DI RACCOLTA

1. La frequenza di raccolta per le utenze domestiche in ambito urbano non cambia durante l'anno. Le frequenze standard per la zona porta a porta sono indicate in appositi calendari approvati dalla Giunta Comunale, concordati con il Gestore e la ditta appaltatrice.

ART. 23 - GESTIONE DEI CONDOMINI

1. Nei condomini la modalità standard di raccolta dei rifiuti è il porta a porta, che viene organizzato secondo due modalità alternative a seconda della categoria di appartenenza:
 - a) condominio: attraverso contenitori per singola utenza per la frazione secco residuo e contenitori condominiali comuni per le frazioni organico, carta, multimateriale e vetro;
 - b) condominio grande: attraverso contenitori condominiali comuni per tutte le frazioni di rifiuti, ovvero secco residuo con sistema di misurazione, organico, carta, multimateriale e vetro;
2. La dotazione di contenitori condominiali viene calcolata dal Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) in funzione del numero di utenze domestiche e di eventuali esigenze logistiche, verificate dal soggetto incaricato del servizio in accordo con il Comune.
3. La collocazione dei contenitori viene individuata dal soggetto incaricato del servizio in funzione del numero di utenze domestiche e di eventuali esigenze logistiche, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.

ART. 24 - CASI IN DEROGA PREVISTI PER I CONDOMINI PER ESPOSIZIONE CONTENITORI.

1. Qualora la situazione lo richieda, ed in ogni caso al verificarsi dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, per i condomini è possibile ricorrere ad una deroga rispetto alla disciplina della modalità di conferimento indicate all'art. 7, comma 1.
2. I casi in deroga si dividono in:
 - a) esposizione con accesso su suolo privato (isola condominiale su suolo privato);
 - b) conferimento mediante isola stradale condominiale (isola condominiale su suolo pubblico);

ART. 25 - DEROGA PER ESPOSIZIONE CON ACCESSO SU SUOLO PRIVATO

1. In deroga alla raccolta ordinaria, che prevede l'obbligo di esposizione su suolo pubblico o aperto al pubblico, il soggetto incaricato del servizio potrà accedere su suolo privato del condominio per effettuare lo svuotamento dei contenitori (condominiali o singoli) solo a seguito di rilascio di una liberatoria, il cui fac-simile è fornito dal medesimo soggetto incaricato del servizio. Lo svuotamento delle attrezzature deve avvenire con modalità di esposizione da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici e l'area deve essere posizionata nel punto più vicino alla sede stradale pubblica.
2. La liberatoria va approvata dall'assemblea condominiale o, per i condomini senza amministratore, firmata da tutti i condomini.

3. La deroga viene concessa al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) possibilità di ingresso dei mezzi del soggetto incaricato del servizio in area privata con adeguato spazio per manovre in condizioni di protezione e sicurezza per gli operatori;
 - b) contenitori posizionati in area accessibile agli operatori che effettuano la raccolta, senza vincoli di orario o limitazione fisiche, al fine di permettere l'accesso agli operatori che effettuano il servizio. È ammessa la presenza di cancelli chiusi purché siano comunque resi accessibili con serratura a scrocco e/o possibilità di bloccare temporaneamente l'apertura.
4. Il soggetto incaricato del servizio non è tenuto a gestire chiavi o codici di accesso alla proprietà condominiale per eseguire le operazioni di svuotamento. L'accesso deve pertanto essere garantito a cura del condominio negli orari di raccolta.
5. Lo spazio di movimentazione dei contenitori all'interno dell'area dove sono posizionati deve risultare idoneo. Va inoltre delimitata, tramite specifica segnalazione, un'area ove posizionare i contenitori che non necessitano di essere svuotati, al fine di evitare conferimenti superflui.
6. La pavimentazione dell'area deve permettere lo scorrimento dei contenitori senza che le ruote si incastrino o affondino in materiale non compatto (es. terra o ghiaia);
7. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio, è possibile l'eventuale accesso del soggetto incaricato del servizio alle stesse, purché autorizzato dagli aventi titolo. Lo svuotamento delle attrezzature deve avvenire con modalità di esposizione da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici e purché tali strade private siano equiparabili alle strade pubbliche, in termini di transitabilità. In ogni caso gli aventi titolo di passaggio sulle strade private rilasceranno al soggetto incaricato del servizio l'autorizzazione necessaria, sollevandolo allo stesso tempo dagli oneri della manutenzione del passaggio.

ART. 26 - DEROGA PER CONFERIMENTO MEDIANTE ISOLA STRADALE CONDOMINIALE

1. In deroga alle modalità standard di raccolta indicate all'articolo 7 comma 1 - ed in via del tutto eccezionale - il condominio può chiedere l'attivazione di un servizio di raccolta mediante isola stradale con contenitori ad accesso controllato, qualora vi sia assenza di idonei spazi privati per la collocazione. Tale richiesta sarà valutata dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune
2. L'area adibita al posizionamento dell'isola stradale condominiale è individuata su suolo pubblico, delimitata e ad uso esclusivo delle utenze del condominio, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano.
3. Le aree pubbliche così individuate devono essere opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite, compreso sgombero neve e spargimento sale, a carico del richiedente.
4. Questa modalità in deroga può essere attivata – come misura straordinaria - qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni verificate dal soggetto incaricato del servizio, dal Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) e dal Comune:
 - a) totale assenza di spazi privati condominiali adeguati alla collocazione. Tra gli altri, sono considerati adeguati gli spazi interni condominiali destinati a verde od a zone di

parcheggio condominiale, ovvero non di proprietà di singoli condomini. A tal fine non sono invece considerati idonei scale, rampe ad elevata pendenza o spazi raggiungibili solo con rampe di accesso di pendenza significativa e quota maggiore di 1 metro (es: zona garage interrati);

- b) insufficienza di spazio pubblico per l'esposizione ed il ritiro in condizioni di sicurezza per la viabilità ordinaria e/o per garantire le operazioni di raccolta dei contenitori medesimi da parte del soggetto incaricato del servizio;
- 5. Il soggetto incaricato del servizio, con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, effettueranno un sopralluogo al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. A seguito della verifica l'Amministrazione Comunale, esprimerà il proprio parere in merito alla sussistenza delle condizioni per la deroga. In caso di parere positivo sarà fornita anche l'indicazione sul posizionamento dell'isola stradale.
- 6. In caso di parere positivo rilasciato dall'Amministrazione e subordinatamente alla predisposizione degli idonei spazi autorizzati, il soggetto incaricato del servizio procederà al posizionamento dei contenitori presso l'isola stradale.
- 7. A seguito di autorizzazione dell'Amministrazione comunale, il condominio dovrà provvedere a delimitare l'isola stradale in modo da evitare spostamenti e traslazioni non autorizzati, e ad evidenziare con avvisi sui contenitori che trattasi di contenitori riservati esclusivamente allo specifico condominio. È vietato ad utenti non facenti parte del condominio autorizzato accedere alle isole stradali condominiali. Va inoltre delimitata, tramite specifica segnalazione, un'area ove posizionare i contenitori che non necessitano di essere svuotati, al fine di evitare conferimenti superflui.
- 8. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: **"I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. _____-DI VIA o P.ZZA _____"**.
- 9. La medesima isola stradale, nel caso di prossimità a più condomini per i quali sia stata valutata ed attivata la specifica deroga, potrà essere utilizzata anche da più condomini.

ART. 27 - PRESENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE NEL CONDOMINIO

- 1. Nel caso di presenza nel condominio di una o più utenze non domestiche, alla stesse saranno prioritariamente assegnati contenitori singoli per il conferimento dei propri rifiuti urbani, il cui volume sarà stabilito di concerto con il soggetto incaricato del servizio in funzione delle quantità di rifiuto prodotto e secondo le frequenze di raccolta previste.
- 2. Su richiesta della utenza non domestica, o su iniziativa del soggetto incaricato del servizio, lo stesso potrà consentire, in caso di piccole quantità prodotte (utenze piccole produttori con produzione simile a quella delle utenze domestiche) l'accesso alle isole condominiali, se esistenti, per il conferimento delle frazioni differenziate.
- 3. In caso di attivazione della deroga alla raccolta domiciliare di cui al precedente articolo, una o più utenze non domestiche che fanno parte del condominio interessato, su loro richiesta o su iniziativa del soggetto incaricato del servizio, potranno essere autorizzate al conferimento nell'isola stradale in deroga di riferimento per il condominio. Tale misura potrà essere autorizzata previa verifica della compatibilità delle quantità dei rifiuti prodotti con quelli delle utenze domestiche già autorizzate all'accesso e in relazione alle

frequenze di svuotamento previste. In caso di impossibilità di conferimento in tali isole, il servizio verrà garantito attraverso il sistema porta a porta con contenitori assegnati singolarmente.

ART. 28 - *OMISSIS*

TITOLO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 29 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento per le utenze non domestiche avviene secondo la modalità della raccolta “porta a porta” (modalità standard).
2. Per le utenze non domestiche che si trovino nell'impossibilità di dotarsi degli appositi contenitori, in relazione alla mancanza di spazio o per l'esigua produzione di rifiuti, e previo accordo con il soggetto incaricato del servizio e con il Comune, può essere autorizzato il conferimento tramite accesso controllato alle isole ecologiche seminterrate.
3. I contenitori dovranno essere custoditi all'interno della proprietà dell'utenza non domestica e collocati sulla strada pubblica, secondo le modalità indicate all'art. 7, a partire dalla sera antecedente e comunque entro l'orario previsto per la raccolta, con ritiro a svuotamento avvenuto.
4. In deroga alla modalità di esposizione ordinaria, il soggetto incaricato del servizio potrà accedere su suolo privato dell'utenza non domestica per effettuare lo svuotamento dei contenitori solo a seguito del rilascio di una liberatoria, il cui fac-simile è fornito dal medesimo soggetto incaricato del servizio. Le modalità di esposizione sono da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici dell'area. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 25 co. 3, 4, 5, 6 e 7.
5. Le utenze non domestiche del centro storico dovranno esporre i cartoni piegati e ben imballati per la raccolta.

ART. 30 - FREQUENZA DI RACCOLTA

1. La frequenza di raccolta per le utenze non domestiche varia a seconda del periodo dell'anno. Le frequenze standard per la zona porta a porta sono indicate in appositi calendari approvati dalla Giunta Comunale, concordati con il Gestore e la ditta appaltatrice.

ART. 31 - RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, impianti sportivi, ecc., devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi, quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili, promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

TITOLO V – MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 32 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o di uso pubblico, devono comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che si utilizzano. All'atto della presentazione della domanda di cui sopra devono, inoltre, presentare copia della richiesta di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati presentata al Gestore. In mancanza di tale documento non potrà essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento.
2. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve essere libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

ART. 33 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, previo accordo sulle modalità con il Gestore del

servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO VI – SANZIONI

ART. 34 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite nella tabella riportata dal presente articolo.

UTENZE DOMESTICHE		
violazione	Importo minimo	Importo massimo
• utilizzo dispositivi per la raccolta dei rifiuti non conformi alle disposizioni • scorretto conferimento dei rifiuti e mancata conformità ai criteri di differenziazione; • mancato rispetto del calendario ed orario di raccolta • collocazione non idonea dei contenitori • mancato lavaggio dei contenitori (art. 7 c. 6) • inadeguata gestione del compostaggio domestico e collocazione non idonea (art. 12)	25,00	150,00
abbandono rifiuti	50,00	300,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
violazione	Importo minimo	Importo massimo
• utilizzo di dispositivi per la raccolta dei rifiuti non conformi alle disposizioni; • scorretto conferimento dei rifiuti e mancata conformità ai criteri di differenziazione; • mancato rispetto del calendario ed orario di	50,00	300,00

• raccolta • collocazione non idonea dei contenitori • mancato lavaggio dei contenitori (art. 7 c. 6)		
abbandono rifiuti	80,00	500,00

2. I controlli e le sanzioni sono in capo alla Polizia locale ed agli organi di controllo competenti.
3. Il Comune potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti, appositamente individuate con Decreto del Sindaco, cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento, affidati alla Polizia Locale.

ART. 35 – EFFICACIA

1. Sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili ovvero contrastanti con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore:
 - a) per le utenze non domestiche ad esecutività della Delibera di approvazione;
 - b) per le utenze domestiche secondo la previsione di avvio del nuovo servizio su indicazioni dell'Ente gestore.

ALLEGATO A) - DOTAZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tipologia	Dotazione
SINGOLA CENTRO STORICO (da 1 a 4 utenze)	Tessera biopattumiera dotazione annua sacchi per rifiuto organico
CONDOMINI IN CENTRO STORICO (>4 utenze)	Tessera biopattumiera dotazione annua sacchi per rifiuto organico
SINGOLA FUORI CENTRO STORICO (da 1 a 4 utenze)	25L rifiuto organico 30L vetro 40 litri rifiuto residuo (indifferenziato) 40 litri carta dotazione annua sacchi per multimateriale
UTENZE FUORI ZONA	tessera
CONDOMINI FUORI CENTRO STORICO*	Vedi tabella sottostante

dimensione condomini (famiglie)	Carta		Indifferenziato		Organico		Multimateriale		Vetro	
	C_num.	C_vol.	NR_num.	NR_vol.	O_num.	O_vol.	P_num.	P_vol.	V_num.	V_vol.
da 5 a 8	1	240	mastelli ad ogni famiglia		1	120	sacchi ad ogni famiglia 2 rotoli da 20, eventualmente e per famiglie con 4 o più componenti 3 rotoli da 20		1	120
da 9 a 10	1	240	1	1100	1	120			1	120
da 11 a 14	1	360	1	1100	1	120			1	120
da 15	1	360	1	1100	1	240			1	120
da 16 a 19	2	360	1	1100	1	240			1	120
da 20 a 28	2	360	1	1100	1	240	2	1100	1	240
da 29 a 30	2	360	2	1100	1	240	2	1100	1	240
da 31	2	360	2	1100	2	240	2	1100	1	240
da 32 a 34	1	1100	2	1100	2	240	2	1100	1	240
da 35 a 40	1	1100	2	1100	2	240	3	1100	1	240
da 41 a 47	1	1100	2	1100	2	240	3	1100	2	240
da 48 a 51	2	1100	2	1100	2	240	3	1100	2	240
da 52 a 57	2	1100	2	1100	2	240	4	1100	2	240
da 58 a 60	2	1100	3	1100	2	240	4	1100	2	240
da 61 a 68	2	1100	3	1100	3	240	4	1100	2	240
da 69 a 80	2	1100	3	1100	3	240	5	1100	2	240
da 81 a 85	2	1100	3	1100	3	240	5	1100	3	240
da 86 a 95	2	1100	3	1100	3	240	6	1100	3	240

tabella per condomini fuori dal centro storico

***Elenco vie del Centro storico:**

VIALE FRANCESCA ALBERTI-LUTTI
VICOLO DELL'AUSTRO
VIA AL BASTIONE
PIAZZA CESARE BATTISTI
PIAZZA CATENA
PIAZZA CAVOUR
VIA GIACOMO CIS
VIA CONCORDIA
VIALE DANTE ALIGHIERI
VIA ARMANDO DIAZ
VIA DEI DISCIPLINI
PIAZZA DELLE ERBE
VIA DEI FABBRI
VIA DEL FAGGIO
VIA DEL FERRO
VIA FIUME
VIA FLORIDA
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA ANTONIO GAZZOLETTI

VIA LAVINO
VIALE DELLA LIBERAZIONE
VIA GIOVANNI LIPELLA
VIALE CRISTOFORO MADRUZZO
VIA ANDREA MAFFEI
VIA DEL MAROCCO
VIALE GIANCARLO MARONI
VIA MARTIRI XVIII GIUGNO
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA MONTANARA
VIA MONTE ORO
VIALE CARLO ANTONIO PILATI
GIARDINI DI PORTA ORIENTALE
VIALE GIOVANNI PRATI
VIALE ROMA
VIALE DI SAN FRANCESCO
GALLERIA S. GIUSEPPE
VIA S. MARIA
PIAZZETTA S. ROCCO
VIALE GIULIO CESARE SCALIGERO
SOTTOPORTICO DEL MAROCCO
LARGO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE
VICOLO DELLO STENTO
VICOLO DEL TORCHIO
PIAZZA TRE NOVEMBRE
VIA DELL'USIGNOLO
GIARDINO GIUSEPPE VERDI
LARGO BENSHEIM
LUNGOLAGO MARINAI D'ITALIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 9.08.2022 n. 97

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 23.08.2022 ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..